



COMUNE DI ALIFE
(Provincia di Caserta)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2017, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000)

Numero	106	dell'	11 giugno 2024
--------	------------	-------	-----------------------

OGGETTO: Esclusione dalla massa passiva del credito accertato d'ufficio dal Comune di Alife a favore dell'Avv. Di Caprio Giovanni. Fascicolo OSL n. 102 - DU2023.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 11 del mese di giugno, si è riunita, anche telematicamente, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la Commissione nelle persone di:

	Presente	Assente
Dott.ssa Maria CASTALDI	X	
Rag. Elena D'ANIELLO	X	
Dott.ssa Pina CAPASSO	in collegamento telematico	

PREMESSO CHE

- il Comune di Alife, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 9 aprile 2017, immediatamente esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune, conferendo alla stessa i poteri di cui all'art. 253 del citato Testo Unico;
- il citato decreto presidenziale di nomina è stato trasmesso dalla Prefettura di Caserta al Comune di Alife con acquisizione al protocollo dell'Ente in data 28/08/2017 al n. 7297;
- con deliberazione n. 1 del 28/08/2017, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) si è insediata presso il Comune di Alife;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e di liquidazione dell'indebitamento pregresso e, in particolare:

- l'articolo 258, ai seguenti punti:
 - comma 3 - *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti*

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI ALIFE

privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";

- comma 4 – "*L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";*
 - comma 7 – "*[...] È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti";*
- l'art. 256, comma 1, [...] *Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.*

PRESO ATTO CHE

- con propria deliberazione n. 9 del 24/07/2018, la Commissione ha proposto alla Giunta comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs 267/2000, previa rilevazione della situazione debitoria e della massa attiva presunte;
- con deliberazione di G.C. n. 10 del 23/08/2018, il Comune di Alife ha aderito alla procedura semplificata di liquidazione;
- con deliberazione di questo organo n. 12 del'8/11/2019, la Commissione ha previsto i criteri e le modalità da adottare per la procedura di liquidazione semplificata della massa passiva, comprese:
 - l'approvazione dello schema di transazione da proporre ai creditori;
 - la previsione di una percentuale di pagamento tra il 40% ed il 60% di ciascun debito in relazione all'anzianità del debito, rinviando a successivo provvedimento la fissazione della stessa, a seguito di una maggiore definizione della consistenza delle risorse finanziarie a disposizione dell'OSL e dell'ammontare della massa passiva;
- con propria deliberazione n. 16 del 18/2/2021, la Commissione ha fissato le percentuali di cui all'art. 258, comma 3, del TUOEL nell'ambito del *range* previsto dalla propria deliberazione n. 12 dell'8 novembre 2019;

AVUTO RIGUARDO CHE

- all'attestazione del Comune di Alife relativa all'accertamento ed al riconoscimento del debito di ufficio, acquisita al prot. n. 13919 del 31/10/2023, per euro 11.339,88, a favore dell'Avv. Di Caprio Giovanni per le spese di lite relative al procedimento penale n. 16748/09 R.G.N.R. n. 688/17 RG mod.16 conclusosi con la sentenza n. 1834/2020 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto, per il reato di cui all'art. 479 c.p., ~~il denunciato dalla sentenza n. 1834/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in qualità di coimputato per tutte le posizioni rubricate con la formula "Perché il fatto non sussiste";~~
- alla "comunicazione nomina difensore di fiducia", assunta al protocollo del Comune di Alife al n. 11440 del 3-11-2014 ~~con la quale l'Avv. Di Caprio Giovanni~~ ha comunicato all'amministrazione di appartenenza di aver provveduto alla "nomina del proprio difensore di fiducia" per il procedimento penale a suo carico;
- alle considerazioni espresse nella nota dell'Avvocato Di Caprio del 9-10-2023 (priva di protocollo) con la quale è chiesto il rimborso delle spese legali inerenti alla difesa dell'~~avvocato Di Caprio~~ con la motivazione che le stesse sono a carico del Comune di Alife in quanto il procedimento penale era relativo a fatti connessi al servizio e per l'assolvimento di obblighi istituzionali;
- alla normativa vigente (art. 18 d.l. 67/1997; comma 5 dell'articolo 86 del d.lgs. n. 267/2000) che dispone che il dipendente della pubblica amministrazione, sottoposto a procedimento per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, qualora sia stata accertata l'assenza di responsabilità, abbia diritto al "rimborso" delle spese legali sostenute per difendersi nonché al CCNL enti locali 16 novembre 2022 secondo cui, nel caso di conclusione favorevole di un procedimento penale con sentenza

- definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali;
- il CCNL enti locali, applicabile all'epoca dei fatti, definiva il corretto *iter* procedurale da seguirsi, prevedendo la possibilità in capo all'Ente di assumere a proprio carico l'onere di difesa facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, previa valutazione dell'assenza di un conflitto di interessi;
 - la valutazione della sussistenza o meno di un conflitto di interessi è imprescindibile, in quanto l'onere di difesa in capo all'Ente è giustificato sul presupposto che il difensore nel processo deve farsi carico della necessaria tutela non solo del dipendente, ma anche degli interessi dell'Ente stesso.

RITENUTO DI

non dover ammettere alla massa passiva il predetto debito di ufficio per le seguenti motivazioni:

- le previsioni normative e contrattuali sopracitate prevedono il "rimborso" delle spese legali, anche eventualmente in misura parziale, presupponendo l'effettivo sostenimento della spesa da parte del dipendente che ha provveduto all'individuazione del difensore;
- la documentazione a supporto del debito di ufficio in argomento non contiene alcuna prova di avvenuto pagamento delle spese da parte del dipendente;
- non sono stati rilevati interventi normativi o giurisprudenziali che giustificano il pagamento delle spese di giudizio direttamente a favore del legale scelto dal dipendente;
- l'assenza delle condizioni giustificative per l'assunzione di oneri di difesa da parte dell'Ente.

PRECISATO

- che l'iter istruttorio amministrativo è stato regolarmente avviato e concluso;
- l'assenza di riscontro alla comunicazione dell'OSL di preavviso di rigetto trasmessa e ricevuta su indirizzo di posta certificata dell'istante;

VISTI

- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- il titolo VIII, capi II e III, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;

con votazione unanime, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alife

DELIBERA

1. di dichiarare la predetta narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di non inserire nel piano di rilevazione della massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Alife il debito attestato di ufficio, in quanto non dovuta la somma per le motivazioni espresse in narrativa;
3. di includere il suddetto importo non ammesso nell'elenco delle passività non inserite, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL;
4. di notificare il presente provvedimento, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istante.

Si precisa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria secondo la competenza per materia e nei termini di legge.


La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul sito internet del Comune di Alife e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Alife, a cura del personale preposto a tali adempimenti dal Comune di Alife. La presente deliberazione sarà notificata, a cura dello stesso personale, ai seguenti uffici del Comune di Alife:

- Sindaco;
- Segretario
- Responsabile area finanziaria


Previa redazione ed approvazione del presente verbale di deliberazione, la Commissione provvede alla sottoscrizione dello stesso.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI ALIFE

Maria CASTALDI



Elena D'ANIELLO



Pina CAPASSO

Firmato digitalmente da
pina capasso
CN = capasso pina
C = IT